

STATUTO della ASSOCIAZIONE REGIONALE “Ciofs/SCUOLA Lombardia”

Febbraio 2015

CAPITOLO I

Costituzione - Sede - Scopi - Collegamento con l'Ente promotore

Art. 1

- Costituzione* 1. È costituita, ai sensi dell'art. 36 e ss. del Codice Civile, l'Associazione Regionale denominata “Centro Italiano Opere Femminili Salesiane/SCUOLA Lombardia”. L'Associazione è promossa dall'Associazione Nazionale CIOFS/Scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e dall' Ispettorìa Lombarda “Sacra Famiglia” delle FMA.
- Denominazione Sede* 2. Essa viene indicata con la sigla “Ciofs/SCUOLA Lombardia”.
3. L'Associazione “Ciofs/SCUOLA Lombardia” ha sede legale in via Timavo, 14 - 20124 MLANO.
- Durata* 4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

- Ambiti di azione* 1. L'Associazione “Ciofs/SCUOLA Lombardia” esplica le sue attività sul territorio regionale, collabora e può aderire ad Enti, organizzazioni, istituzioni nazionali ed internazionali, che si prefiggono le medesime finalità istituzionali o con scopi affini.

Art. 3

- Finalità e scopi* 1. L'Associazione “Ciofs/SCUOLA Lombardia” non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione, in dialogo con la cultura attuale e nell'ambito del libero esercizio di una funzione di utilità generale e di pubblico interesse, promuove - attraverso scuole di ogni ordine e grado - attività di carattere educativo, culturale, formativo/professionale, che contribuiscono ad un autentico processo di promozione umana, civile, morale, come fattore di libertà e di partecipazione responsabile alla vita sociale della comunità regionale.
3. L'Associazione ispira la sua azione educativo-formativa alla positiva visione antropologica di S. Giovanni Bosco e di S. Maria Domenica Mazzarello che crede e investe sulla persona per svilupparne al meglio tutte le potenzialità in un chiaro progetto di vita cristiana e di cittadinanza attiva, in uno stile di educazione preventiva (cfr art. 3 dello Statuto dell'Associazione Nazionale CIOFS/Scuola FMA).
4. Sul piano sociale e operativo si propone di:
- a) Promuovere, progettare e realizzare un coordinamento didattico-educativo, gestionale, pastorale tra le scuole socie dell'Associazione in raccordo con le indicazioni dell'Ente promotore Associazione Nazionale CIOFS/Scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e dell'Ispettorìa Lombarda Sacra Famiglia delle FMA.

- b) promuovere, in collaborazione con organismi che perseguono gli stessi scopi, iniziative di studio, di ricerca, di sperimentazione, in vista della elaborazione/realizzazione di un piano dell'offerta formativa, attento alle mutevoli istanze del contesto socio-culturale e ai bisogni educativo-formativo-professionali dei giovani;
- c) curare la formazione psico-pedagogica, sociale, didattica e l'aggiornamento dei soci, degli operatori e di tutte le componenti educative delle scuole di ogni ordine e grado dell'Istituto FMA in Lombardia e di altre istituzioni educative che lo richiedono, mediante corsi, seminari, incontri, iniziative. A tale scopo accede a contributi di Enti pubblici e privati interessati a promuovere un'azione educativa qualificata;
- d) promuovere una risposta qualificata di istruzione, formazione, educazione integrale alle fasce dell'età evolutiva, con particolare attenzione a quelle dei ceti popolari e ai soggetti a rischio di marginalità culturale, professionale e sociale;
- e) partecipare alle politiche regionali relative all'istruzione-formazione con linee unitarie proprie, elaborate in sintonia con gli orientamenti degli organismi di ispirazione cristiana e con l'apporto delle unità locali da essa riconosciute; curare interventi mirati alla loro attuazione
- f) superare la frammentarietà degli interventi educativo-formativi a favore dei giovani, ricercando forme opportune di coordinamento/raccordo tra scuole di ogni ordine e grado socie dell'Associazione e analoghe strutture presenti sul territorio, regionale e locale; collaborando con Enti pubblici, privati, comunitari, con Centri culturali, sportivi, imprenditoriali, con le forze sociali attente all'educazione e alla formazione, anche continua
- g) collaborare, in particolare, con Associazioni, Federazioni, Scuole, organismi di genitori e di allievi, promuovendo assunzione di responsabilità, partecipazione, scambio di risorse;
- h) aderire ad organizzazioni regionali, nazionali e internazionali, che perseguono, con ispirazione cristiana, le stesse finalità educative;
- i) tutelare gli interessi morali e materiali dei singoli associati e di quanti fruiscono dei servizi da essi erogati;
- j) elaborare e realizzare progetti rivolti alla individuazione e socializzazione di standard qualitativi e organizzativi e alla sperimentazione di modelli di qualità e di strumenti di valutazione, avvalendosi sempre di contributi / fondi erogati da Enti di diversa natura.

Art. 4

Attività

1. L'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia" programma, progetta, realizza le attività di cui al precedente art. 3, direttamente o attraverso altri organismi, specifiche elaborazioni e relativa gestione nell'ambito del territorio di competenza.
2. L'Associazione può gestire le attività di cui al precedente art. 3, anche verso terzi e per conto di terzi.

Art. 5

Collegamento con l'Associazione Nazionale

1. L'Associazione Regionale "Ciofs/SCUOLA Lombardia" riconosce e valorizza, nella propria struttura associativa, il ruolo dell'Associazione Nazionale CIOFS/Scuola FMA, garantisce l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Salesiano, attraverso i propri organi statutari e attiva opportuni collegamenti tra Associazione ed Enti promotori.

CAPITOLO II
Soci dell'Associazione, Ammissione, Decadenza

Art. 6

Soci

1. Oltre i Soci Fondatori, intervenuti all'Atto Costitutivo anche a titolo personale e gli Enti Promotori, sono soci dell'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia":
 - a) istituzioni, organizzazioni, associazioni locali e non, emanazione dell'Istituto delle FMA o dell'Associazione Nazionale CIOFS/Scuola FMA, che ne fanno esplicita richiesta ed operano nell'ambito delle attività di cui all'art. 3;
 - b) responsabili regionali pro-tempore (delegate, presidenti regionali) di organizzazioni educative emanate dall'Ente CIOFS o dall'Istituto FMA, che a titolo personale ne fanno domanda;
 - c) soci "ad personam" proposti dagli Enti Promotori.
2. Possono ancora far parte dell'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia", alle condizioni indicate dall'art. 7:
 - a) altre Associazioni, Istituzioni non appartenenti all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, rappresentate dai rispettivi responsabili;
 - b) persone fisiche esperte in ambito socio-culturale, nelle scienze dell'educazione e nelle aree disciplinari attinenti agli ambiti di attività di cui all'art. 3;
 - c) persone fisiche che vogliono svolgere azione di volontariato nella scuola;
 - d) soci sostenitori, sia persone fisiche sia Enti e/o organismi che entrano a far parte dell'Associazione, condividendone i fini statuari e sostenendo, con prestazioni volontarie, a titolo gratuito, e anche una tantum, l'Associazione stessa.

Art. 7

Ammissione

1. I soggetti, di cui all' art.6 comma 1 a) b) c), comma 2 a) b) c) d) che intendono diventare Soci, devono
 - a) inoltrare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale;
 - b) impegnarsi a versare la quota associativa e a prestare gratuitamente la loro opera per la realizzazione dei servizi che rientrano negli scopi dell'Associazione;
 - c) accettare l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento dell'Associazione Regionale, le delibere degli Organi dell'Associazione Nazionale.
2. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione decide in merito all'accoglimento della domanda. Provvede all'iscrizione nel libro dei Soci e a darne comunicazione agli interessati.

Decadenza

3. La qualità di Socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) libere dimissioni, inoltrate per iscritto al Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea generale;
 - c) dichiarazione di decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo regionale e ratificata dall'Assemblea generale, per l'assenza ingiustificata a quattro assemblee generali ordinarie consecutive o per persistente morosità nel pagamento delle quote associative;
 - d) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo regionale e ratificata dall'Assemblea generale, per comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione di cui al precedente art. 3.

Gli associati che abbiano perso la qualità di socio non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate, né sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

*Associazioni
locali/
provinciali*

1. L'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia", al fine di una più reale rispondenza delle attività di cui all'art. 3 alle esigenze territoriali, può favorire, d'intesa con l'Associazione Nazionale CIOFS/Scuola FMA, anche la costituzione di Associazioni locali e/o provinciali .

Tali Associazioni sono costituite, a norma di legge, con atto notarile e sono rette da uno Statuto coerente con quello dell'Associazione Nazionale e con quello dell'Associazione Regionale, a seguito di verifica da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale e dell'Associazione Nazionale.

CAPITOLO III

Organi sociali dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 9

*Organi
sociali*

1. Per la promozione e il coordinamento delle iniziative e delle attività dei Soci, l'Associazione regionale è dotata di propri organi sociali.
2. Sono organi sociali dell'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia":
 - a) l'Assemblea generale dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10

*Assemblea
dei soci*

1. L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento, obbligano tutti gli associati, anche se assenti e dissenzienti.
2. L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con comunicazione scritta del Presidente e inoltrata ai soci stessi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza su delibera del Consiglio Direttivo regionale.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero; le relative decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione:
 - a) per le modifiche dello Statuto, quando sono presenti o rappresentati per delega almeno la metà degli associati;
 - b) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale, è necessario il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza dei voti validi presenti. Per i casi previsti al precedente comma 4 lettere a) è richiesto il voto favorevole dei due/terzi dei voti validi; per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.
6. Non sono considerati validi, quindi esclusi dai computi, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.
7. L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata ogni qualvolta se ne presenti la necessità:
 - a) per decisione del Consiglio Direttivo regionale
 - b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto
 - c) per modifiche statutarie o per eventuale scioglimento dell'Associazione
 - d) per dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo regionale
8. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita da tutti gli iscritti nel Libro dei Soci alla data di convocazione e che sono in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta.

Possono partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se invitati, i Revisori dei Conti, senza diritto di voto.

Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea hanno diritto di voto.

9. Nell'impossibilità a partecipare all'Assemblea, i soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro dell'Assemblea, che comunque non potrà rappresentare più di altri due soci.
10. È di competenza dell'Assemblea Ordinaria :
 - a) definire ed eleggere, ogni 4 anni, un congruo numero di consiglieri, da fissarsi tra un minimo di 5 e un massimo di 7, chiamati a far parte del Consiglio Direttivo Regionale;
 - b) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
 - c) attuare nella regione Lombardia le linee di politica scolastica e formativa assunte a livello nazionale;
 - d) definire e deliberare le scelte progettuali necessarie alla vita, allo sviluppo e all'attuazione dei fini istituzionali e statutari dell'Associazione;
 - e) delegare al Consiglio Direttivo regionale specifiche competenze per l'attuazione delle delibere assembleari;
 - f) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria annuale, predisposta dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo regionale;
 - g) approvare il bilancio di esercizio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo regionale, secondo criteri di partecipazione, trasparenza, pubblicità;
 - h) formulare proposte e orientamenti per l'Assemblea Generale Nazionale;
 - i) eleggere i rappresentanti dei soci dell'Assemblea Generale Nazionale a norma dell'art. 12, c. 2, lett. d) dello Statuto Nazionale dell'Ente promotore CIOFS/Scuola FMA;

- j) proporre all'Assemblea Nazionale del CIOFS/Scuola i candidati per il Consiglio Direttivo nazionale della medesima;
- k) deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
- l) approvare il Regolamento interno dell'Associazione regionale;
- m) deliberare le quote associative a carico dei soci.

Art. 11

*Consiglio
Direttivo
regionale*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo ordinario dell'Associazione Ciofs/SCUOLA Lombardia; è composto dal Presidente dell'Associazione eletto a norma dell'art. 11, comma 4 a), dai membri eletti dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 10 comma 10, lettera a) e da una Delegata del Consiglio Ispettorale, membro di diritto.
2. Tutti i membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
3. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti vengano meno per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con i primi dei non-eletti.
L'Assemblea, immediatamente successiva, ne ratifica la nomina fino alla scadenza del Consiglio stesso.
4. Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività necessarie per il raggiungimento delle finalità associative. E' l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.
In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:
 - a) nella prima seduta successiva alla sua elezione, eleggere al proprio interno il Vice Presidente e il Segretario e su proposta dell'Ente Promotore Ispettoria Lombarda "Sacra Famiglia" delle FMA, il Presidente dell'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia";
 - b) progettare e realizzare un coordinamento tra le Scuole socie dell'Associazione;
 - c) promuovere l'Associazione con orientamenti, direttive, norme, iniziative e programmi, in armonia con le finalità di cui al precedente art. 3;
 - d) determinare le forme, i modi e i tempi per l'attuazione delle attività dell'Associazione, in relazione alle deliberazioni dell'Assemblea, anche mediante la elaborazione e attuazione di progetti di rete, proposte formative;
 - e) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea generale dei soci (come indicato dall'art. 10, c. 2 del presente Statuto);
 - f) ratificare la relazione annuale della Presidente e il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale, a norma dell'art. 10 comma 10 lettera f), g);
 - g) predisporre il Regolamento interno dell'Associazione da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea generale (cfr. dell'art. 10 comma 10 lettera i);
 - h) formulare proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - i) autorizzare le operazioni bancarie, attive e passive, di ordinaria amministrazione, accettare offerte;
 - j) ammettere i nuovi soci e deliberarne l'esclusione, a seguito della ratifica

da parte dell'Assemblea Ordinaria (vedi art. 7, comma 3 d)
k) rilasciare deleghe di potere al Presidente e al Vice Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.
6. Esso è convocato dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente con comunicazione inviata a tutti i componenti almeno quindici giorni prima della riunione.
7. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta entro 24 ore.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti; non sono ammessi voti per rappresentanza.
9. Su invito del Presidente regionale possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i soggetti di cui al precedente art. 6 comma 2 lettera a), b), c), d).

Art. 12

Presidente regionale

1. Il Presidente regionale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo regionale nella prima seduta successiva alla Assemblea Ordinaria elettiva, su proposta dell'Ente Promotore Ispettorica Lombarda "Sacra Famiglia" delle FMA. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo, secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 4 lettera a).
2. Spetta al Presidente:
 - a) assicurare la linea carismatica salesiana e il coordinamento tra le scuole Socie dell'Associazione (di cui all'art. 3 comma 4) in collegamento con l'Ente Promotore Associazione nazionale CIOFS/Scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e con l'Ispettorica Lombarda "Sacra Famiglia" delle FMA;
 - b) promuovere, in coerenza con la proposta educativo-scolastica, le attività di formazione, aggiornamento e innovazione, specie per i soci appartenenti all'Istituto delle FMA, curandone anche la socializzazione;
 - c) rappresentare l'Associazione Regionale nei rapporti esterni;
 - d) firmare gli atti sociali che impegnano l'Associazione regionale, sia nei riguardi dei soci che di terzi;
 - e) convocare e presiedere l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria, ottemperando a quanto prescritto nell'art. 10, comma 5;
 - f) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo regionale e, in caso d'urgenza, assumere iniziative, prendere decisioni normalmente di competenza del Consiglio medesimo, con l'obbligo di chiederne ratifica nella riunione immediatamente successiva;
 - g) curare il buon andamento dell'Associazione e dei suoi organi;
 - h) sorvegliare sulla tenuta della documentazione e dei registri dell'Associazione medesima;
 - i) vigilare sulla corretta esecuzione delle delibere e delle decisioni assunte dai competenti Organi sociali;

j) assicurare il lavoro collegiale del Consiglio Direttivo e l'opportuno coordinamento e rispetto con le indicazioni degli Enti Promotori.

3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 13

1. Il Vicepresidente regionale dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo regionale, secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 4 lettera a). Dura in carica 4 anni e può essere rieletto per un secondo mandato e non oltre.

2. Spetta al Vicepresidente sostituire il Presidente.

Art. 14

Segretario regionale

1. Il Segretario regionale è nominato dal Consiglio Direttivo regionale secondo le modalità di cui all'art. 11 comma 4 lettera a). Dura in carica 4 anni e può essere confermato per un secondo mandato e non oltre.

2. Spetta al Segretario regionale:

- a) assolvere i compiti di segreteria e amministrazione relativi al funzionamento dell'Associazione a livello regionale;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione a livello regionale;
- c) provvedere ai servizi di segreteria per le strutture dell'Associazione a livello regionale;
- d) curare la tenuta dei verbali, dei registri e della documentazione amministrativa e di segreteria dell'Associazione a livello regionale.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi eletti dall'Assemblea Ordinaria, anche tra i non soci, ai sensi dell'art. 11 comma 4 lettera f), che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, esercita il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione regionale, assicurandone la trasparenza, la pubblicità e la partecipazione; redige apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea generale e alle adunanze del Consiglio Direttivo regionale.

Art. 16

Regolamento interno

1. L'organizzazione interna dell'Associazione e il funzionamento degli organi sociali sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

2. Il Regolamento e le sue modifiche sono predisposti dal Consiglio Direttivo regionale e approvati dall'Assemblea generale ai sensi del precedente art. 10 comma 4 della lettera h).

CAPITOLO IV ***Ordinamento finanziario***

Art. 17

*Ordinamento
finanziario*

1. Il patrimonio dell'Associazione "Ciofs/SCUOLA Lombardia" è costituito dai contributi degli Associati, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili che, a qualsiasi titolo, pervengano all'Associazione stessa.
2. La partecipazione alle cariche sociali è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso spese se previamente autorizzate dal Presidente.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo vengono inviati al Collegio dei revisori dei conti almeno 15 giorni prima della seduta del Consiglio che delibera la convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvarli. Gli eventuali residui netti saranno utilizzati secondo deliberazioni dell'Assemblea. In nessun modo potranno essere distribuiti tra i soci.

CAPITOLO V ***Scioglimento dell'Associazione***

Art. 18

*Scioglimento
della
Associazione*

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria generale procederà alla nomina di uno o più liquidatori, che opereranno sotto la guida di un delegato degli Enti promotori, e delibererà sulla devoluzione dei beni che residueranno dalla liquidazione, in conformità con le norme di legge vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione regionale e dell'Associazione Nazionale CIOFS/Scuola, si fa riferimento alle norme vigenti.